



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

☎ 091 740 2235 – 📠 091 740 2478
e-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it

Palermo, 22 giugno 2015

Prot. n°503110/USG

Visto: Il Funzionario amm.vo Dott. Giuseppe A. Mazzeola

Il responsabile del procedimento: S.Ferrante – salvatore.ferrante@comune.palermo.it

OGGETTO: Art. 53, c. 16/ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

E-MAIL

Ai Sigg. Capi Area

LORO SEDI

Com'è noto, la legge n° 190/2012 ha introdotto la norma di cui al comma 16-ter dell'art. 53, D.Lgs. n° 165/2001, a mente della quale *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”*

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'art. 21 del D.Lgs. n°39/2013 precisa che *“...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.”*

In considerazione di ciò, si ritiene utile segnalare l'opportunità di prevedere una specifica clausola da inserire nei contratti stipulati tra l'Amministrazione e soggetti privati, nonché negli atti di conferimento di incarichi professionali, in ordine alla insussistenza delle circostanze contemplate nella suddetta disposizione legislativa.

Alla luce di quanto precede, ancorché l'argomento è stato trattato anche in occasione dei recenti corsi sull'anticorruzione, lo scrivente reputa necessario che le SS.LL. provvedano a dare la massima divulgazione della presente, alle Funzioni Dirigenziali delle rispettive Aree nonché a tutti i dipendenti, confidando nella puntuale osservanza della norma in parola.

La presente a valere quale direttiva.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Avv. Fabrizio Dall'Acqua)